

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre operava ad una altezza di circa nove metri, senza cinture di sicurezza cadeva al suolo. Ciò anche a seguito della mancata predisposizione di idonea sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

“E’ opera provvisoria ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l’attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso”. Ed è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell’opera che giustifica la previsione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisorie).

Note:

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 45932

Sezione: IV

cod. 84

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.